

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

1. Oggetto della convenzione

Consel SpA (di seguito denominata Consel) dichiara alla Vostra ditta / società (di seguito chiamata "Convenzionato" anche qualora si tratti di fornitore nell'ipotesi di locazione finanziaria) la propria disponibilità ad esaminare e soddisfare:

le richieste di finanziamento inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite;

la conclusione di contratti di locazione finanziaria di autoveicoli, più specificamente di autoveicoli, veicoli fuoristrada e veicoli commerciali con p.t.t. sino a 75 quintali.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003, le presenti condizioni generali dovranno ritenersi integrate dalla sottoscrizione del modulo allegato, contenente l'informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati.

L'adesione al presente accordo con Consel permette al Convenzionato di fornire beni o servizi ad una persona, di seguito chiamata "Cliente", anche attraverso il suo sito presente sulla rete Internet ed usufruendo dei servizi offerti da Banca Sella e dalla Struttura Tecnica da questa individuata, per l'utilizzo dei quali dovrà stipulare apposito contratto con Banca Sella; a tale Cliente sarà proposto e consentito di utilizzare quale mezzo di pagamento il credito accordato dalla Consel attraverso tutti gli strumenti finanziari consentiti dal D.Lgs.385/93: a tale scopo, d'ora in avanti con il termine "finanziamento" si intenderanno sia il credito al consumo, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, sia la locazione finanziaria.

2. Erogazione del finanziamento

Valutata la meritevolezza della richiesta inoltrata e concesso, di conseguenza, il finanziamento, Consel provvederà a versare direttamente al Convenzionato l'ammontare del credito accordato, al netto di eventuali commissioni dovute; Consel s'impegna nello stesso modo, secondo le condizioni e con le modalità appresso indicate, per il finanziamento degli acquisti effettuati attraverso la rete Internet.

E' altresì prevista la facoltà per il Cliente di ottenere un finanziamento mediante l'utilizzo di una Carta ad uso rotativo rilasciata da Consel con la modalità "Primo acquisto", che prevede l'erogazione della somma relativa all'acquisto effettuato dal Cliente direttamente al Convenzionato, con contestuale addebito quale prima transazione sulla Carta di Credito. In tal caso, qualora richiesto da Consel, il Convenzionato provvederà alla compilazione della richiesta della Carta, nel rispetto di tutte le modalità presenti in Convenzione e soggiacendo ai medesimi obblighi, in particolare relativamente a quanto previsto negli articoli 7 e 9.

3. Modalità operative

Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della prassi operativa stabilita da Consel ed al momento vigente, fermo restando che la richiesta di finanziamento presentata dal cliente deve essere approvata da Consel in forma scritta.

Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente a fotocopiarli gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni, manomissioni o falsificazioni dei documenti presentati.

Quindi, verificati i dati e fornita al Cliente l'idonea accettazione, Consel erogherà al Convenzionato la somma oggetto del finanziamento: qualora l'erogazione avvenga anticipatamente, questa avverrà in via fiduciaria e per correntezza.

Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso zero o con campagne speciali, stornati o per i quali sia stata imputata la decadenza dal beneficio del termine o la costituzione in mora. In caso di contratti estinti anticipatamente le provvigioni potranno essere stornate proporzionalmente al numero di rate a scadere alla data di estinzione.

Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Consel a proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato.

Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre all'acquirente dovranno essere esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Consel, come di volta in volta in vigore; le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle delle rate vigenti. Peraltro, Consel si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all'inoltro con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Consel comunicare al Convenzionato i termini operativi.

Qualora il Convenzionato proponga i suoi prodotti sulla rete Internet, Consel si riserva di accettare le richieste a condizione che siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti da Consel, Banca Sella e dalla Struttura tecnica che gestisce l'operatività del sito; le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto non saranno riconosciute valide da Consel, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo Consel diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse senza che nessuna eccezione possa essergli mossa dal Convenzionato o dal Cliente.

Qualora il Convenzionato trasmetta la richiesta di finanziamento con modalità telematica, il medesimo è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità.

Qualora si tratti di finanziamento con maxi rata, il Convenzionato si impegna, qualora l'auto sia riconsegnata al medesimo su autorizzazione di Consel, a garantire al Cliente un valore di valutazione per la rivendita dell'autoveicolo stesso superiore all'importo della maxi rata.

Qualora si tratti di locazione finanziaria, il Convenzionato dovrà esperire una preventiva istruttoria di rischio, compilando a norma di legge tutti i documenti fiscali e la modulistica previsti per l'espletamento dell'incarico; il Convenzionato si dovrà poi premurare di attuare le formalità relative al perfezionamento del contratto e Consel si riserva naturalmente di verificare l'avvenuta immatricolazione ed iscrizione al PRA a favore di Consel medesima.

Il Convenzionato si impegna comunque a rispettare le norme relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere dotato di idonee procedure

interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di trasparenza. In particolare:

- la Consel fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa ed aggiornata, necessaria per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, nonché la documentazione contrattuale;
- il Convenzionato rispetta, ove applicabili, le disposizioni relative all'offerta fuori sede e si obbliga a riportare, sui fogli informativi, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente, eventuali costi e oneri aggiuntivi se previsti, nonché consegnare al cliente tutta la documentazione informativa pre-contrattuale prevista dalle disposizioni di trasparenza.

Il Convenzionato si obbliga inoltre ad assicurare la possibilità, per gli organi di controllo della Banca e dietro preavviso, di accedere ai propri uffici per verificare tutte le procedure e documenti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, in particolare per verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza.

4. Facoltà di approvazione

Consel si riserva il diritto insindacabile di rifiutare le richieste presentate ovvero di subordinare l'erogazione del finanziamento alla presentazione di garanzie. Consel rappresenta altresì che nel caso in cui le operazioni attraverso la rete Internet siano effettuate dal Convenzionato o dal Cliente senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui sia al presente accordo sia di quello stipulato tra il Convenzionato e Banca Sella, le stesse non sono valide e non fanno sorgere alcun obbligo a carico di Consel; è altresì facoltà di Consel sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni siano state effettivamente e correttamente eseguite.

Consel si riserva il diritto di apportare alle condizioni contrattuali le modifiche che riterrà opportune, nel rispetto dell'art. 118 T.U.B..

Qualora il Convenzionato sia una Associazione Sportiva, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Cliente dalla qualifica di socio, il Convenzionato stesso sarà tenuto ad estinguere il finanziamento alle condizioni previste per l'estinzione anticipata.

5. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento dovrà contenere, relativamente al richiedente ed all'eventuale coobbligato/fideiussore, l'indicazione completa dei dati anagrafici, il codice fiscale, un documento di identificazione valido sul territorio nazionale, documentazione attestante il reddito, la descrizione completa del bene finanziato, il suo prezzo di vendita, l'ammontare dell'acconto, l'importo residuo da pagare, l'eventuale commissione, il totale da finanziare, il costo del finanziamento, il totale da rimborsare, il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate, il Tan ed il Taeg o il Tasso Leasing qualora si tratti di locazione finanziaria, le eventuali garanzie.

L'incompletezza della richiesta potrà giustificare il rifiuto del finanziamento. Il Convenzionato si impegna a rispettare, nel rapporto con l'acquirente, le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.

6. Obblighi del Convenzionato

L'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale nonché sulla eventuale cambiale rilasciata a garanzia sarà effettuato dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dagli esponenti autorizzati dal Convenzionato stesso, curando per quanto di sua competenza il rispetto del dettato delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di antimafia / anticiclaggio e trasparenza, soprattutto con riferimento al D.Lgs 231/2007, al D.M. Tesoro 19.12.92 e C.M. Tesoro 5.6.92 ed eventuali successive modifiche od integrazioni, oltre naturalmente al T.U.B. (D.Lgs.385/93).

Il Convenzionato si impegna a rilasciare al Cliente copia della richiesta di finanziamento debitamente compilata; tali obblighi sono da riferirsi alle modalità tradizionali di inoltro delle richieste di finanziamento e non a quelle provenienti attraverso la rete Internet.

Il rispetto dell'obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.Lgs 231/2007 è ovviamente valido ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal cliente per acquistare un bene o servizio offerto dal Convenzionato sulla rete Internet: in tal caso Consel e la Struttura tecnica che gestisce l'operatività del sito forniranno i criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni normative.

Resta peraltro esplicito che il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso la rete Internet, è tenuto inoltre a:

- a) applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l'acquisto dei beni o servizi gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall'acquisto rateale;
- b) accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite al cliente con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela; si intendono qui compiutamente richiamati in materia di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore nell'ambito di contratti stipulati a distanza:

- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162 ed in particolare nella parte in cui si dispone che il termine per esercitare il recesso nei confronti del venditore/fornitore è, sia per i contratti a distanza sia per i contratti a domicilio, esteso a 10 giorni lavorativi e qualora validamente esercitato impone al venditore/fornitore la restituzione delle somme erogate alla società finanziaria; il Convenzionato pertanto si obbliga ad informare immediatamente Consel dell'avvenuto recesso ed a restituire le somme entro cinque giorni lavorativi;

- nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo" sono ora presenti le norme già contenute nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 190 in attuazione della Direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (G.U. 22 settembre 2005, n. 221) ed in particolare nella parte in cui dispone che il Cliente, qualora consumatore, dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto di finanziamento. Tale termine decorre dalla data di conclusione del con-

tratto o dalla data in cui il Cliente consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dall'art.10 del citato Decreto Legislativo. Qualora dunque la liquidazione delle somme avvenga prima che sia decorso tale termine ed il Cliente consumatore eserciti validamente il diritto di recesso nei confronti della Consel, il Convenzionato sarà tenuto a restituire le medesime somme alla Consel, a semplice richiesta scritta di questa ed entro cinque giorni lavorativi.

c) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria offerta, il simbolo di Consel;

d) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad osservare la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave (password) per l'accesso al servizio di gestione degli ordini;

e) adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni o servizi;

f) garantire che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni o servizi esposti non viola alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine;

g) garantire l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità della merce e l'uso puntuale dello strumento di inquiry per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati;

h) conservare gli originali dei moduli sottoscritti dall'acquirente per conferma di ricezione della merce. La consegna della merce stessa dovrà avvenire alla residenza del Cliente o presso altro domicilio espressamente indicato dal medesimo, ma in ogni caso a mani del Cliente. La consegna della merce in luoghi diversi o a terzi comporterà per il Convenzionato l'obbligo di rimborso delle somme, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione.

Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Consel, mediante lettera raccomandata A.R., ogni e qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi sia nella denominazione o ragione sociale della ditta che nella compagine sociale, nonché il cambiamento di indirizzo, la cessazione, vendita, cessione, affittanza o comunque altro atto di trasferimento a terzi della propria attività commerciale o servizi, sia nelle coordinate bancarie del conto corrente destinatario dell'accredito delle somme, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o da ritardo in detti adempimenti.

Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Consel, Banca Sella o della Struttura Tecnica, in caso di utilizzo della rete Internet, qualsiasi eccezione rinvenibile da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato funzionamento dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate e che il contenuto di detto archivio ha carattere di assoluta riservatezza e può quindi essere esibito solamente su richiesta dell'Autorità competente.

Il Convenzionato dovrà verificare la correttezza e completa compilazione dei moduli forniti dalla Società, osservando le prescrizioni indicate.

Dovrà altresì consegnare alla clientela, anche potenziale, l'Avviso sulle principali norme di trasparenza, il Foglio Informativo aggiornato, una copia del modulo di richiesta definitiva di finanziamento compilata in ogni sua parte e della Informativa sul "Codice di deontologia".

Dovrà osservare le prescrizioni relative alla pubblicità dei prodotti finanziari della Società e ove previsto, a consegnare al Cliente copia dell'accettazione della richiesta di finanziamento inviata dalla Società, trattenendone un esemplare sottoscritto per ricevuta, da restituire alla Società medesima.

6a. Obblighi Regolamento ISVAP

Ai fini della obbligatoria iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) tenuto dall'ISVAP (ai sensi del D.lgs n.209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) anche dei soggetti che collocano presso i propri clienti, insieme ai beni e/o servizi venduti ai propri clienti, polizze di assicurazione abbinate ai finanziamenti, il Convenzionato (qualora svolga anche questo tipo di attività accessoria) si impegna a far pervenire alla Consel la documentazione di seguito richiesta conferendo ad almeno una persona fisica apposito incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione per ciascun punto vendita dei prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti.

Si specifica che la natura di questa attività di collocamento, che avviene fuori dai locali commerciali di Consel, è prettamente accessoria rispetto all'attività di collocamento di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi venduti dal Convenzionato alla propria clientela, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

La documentazione richiesta, che dovrà pervenire a Consel in originale, è:

- autocertificazioni per la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;

- fotocopia/e della ricevuta/e di pagamento della tassa di concessione governativa o eventuale documentazione equivalente;

- originale firmato per accettazione della procura che Consel le invierà all'atto dell'avvenuta iscrizione al RUI.

Ogni responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dall' ISVAP.

Il Convenzionato si obbliga per tanto a far sì che ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa osservi le prescrizioni previste dall' ISVAP in materia di collocamento dei prodotti assicurativi (in particolare: informare la clientela delle caratteristiche proprie di ciascun prodotto, garantire l'operato degli altri addetti presso il punto vendita fornendo loro una nota sintetica illustrativa del prodotto da consegnare al cliente in fase prenegoziabile), a far partecipare ciascun Responsabile all'attività di formazione prevista periodicamente da Consel nonché comunicare ogni eventuale variazione delle qualità o mansioni della persona incaricata tali da dover modificare anche la sua identificazione quale Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa.

Il Convenzionato si impegna altresì a manlevare la Consel da ogni danno derivante da illeciti imputabili alla propria attività o a quella del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa o di altri addetti del punto vendita.

Consel si riserva di eseguire attività di verifica diretta ad accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, anche attraverso ispezioni presso la sede del Convenzionato o presso i singoli punti vendita.

Il mancato rispetto dei sopracitati obblighi costituirà per Consel ragione di risoluzione della Convenzione, con riserva di richiesta di risarcimento danni al Convenzionato.

7. Documentazione probatoria

Consel si riserva di richiedere al Convenzionato, anche nell'ipotesi di "Primo acquisto", la documentazione attestante l'avvenuta consegna del bene o l'inizio della prestazione dei servizi o, qualora si tratti di veicolo, la trascrizione della vendita al PRA competente o l'immatricolazione del veicolo.

Qualora si tratti di locazione finanziaria, la consegna del veicolo sarà effettuata direttamente dal Convenzionato al Cliente/Utilizzatore solo dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Il Cliente/Utilizzatore esibirà contestualmente al Convenzionato le polizze assicurative.

L'immatricolazione del mezzo verrà curata dal Convenzionato a spese del Cliente/Utilizzatore, sotto la Sua diretta responsabilità ed in solido con questi.

8. Divieto di pagamenti al Convenzionato

E' fatto divieto al Convenzionato di accettare pagamenti dal Cliente diversi dall'acconto pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme, essendo queste di proprietà di Consel, il convenzionato dovrà immediatamente versargliele.

9. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato

Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Consel nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso, anche nell'ipotesi di "Primo acquisto", in caso di:

- mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio
- mancata presentazione a Consel della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;
- mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente a favore del cliente/coobbligato o mancata immatricolazione a favore dei medesimi, nulla rilevando qualora si tratti di coniugi l'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni;
- qualora si tratti di locazione finanziaria, mancata consegna del veicolo al cliente/utilizzatore dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato;
- difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento;
- mancato espletamento in ogni caso degli altri obblighi previsti all'art.7 o in altri articoli della presente Convenzione.

Qualora il Convenzionato proponga i suoi beni o servizi attraverso la rete Internet, gli obblighi di rimborso si intendono estesi anche all'ipotesi di legittimo recesso del cliente a norma del citato D. Lgs. 19/8/2005, n. 190. Resta comunque inteso che Consel declina sin da ora qualsivoglia responsabilità inerente e conseguente i beni o servizi forniti dal Convenzionato tramite il servizio di commercio elettronico regolarmente funzionante.

10. Conoscenza della modulistica

Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell'intera modulistica contrattuale che sarà utilizzata per l'instaurazione e la formalizzazione dei rapporti tra Consel ed i Clienti e di conoscerne completamente le clausole, i termini e le condizioni.

11. Carattere di non esclusività del rapporto

Il Convenzionato riconosce, già con riferimento all'art. 125 comma 4 del T.U.B. ed ora all'art. 42 del Codice del consumo, che il rapporto intercorrente tra lo stesso Convenzionato e Consel non ha carattere di esclusiva.

12. Pubblicità

Il Convenzionato assume, ai sensi dell'art.123 del Testo Unico Bancario, la piena responsabilità, manlevando Consel, del precetto contenuto nel medesimo articolo, e pertanto sarà suo obbligo indicare il Taeg e gli eventuali altri elementi richiesti dalla normativa in ogni annuncio pubblicitario o in ogni offerta di un prodotto finanziario della Consel.

Il Convenzionato autorizza sin da ora Consel ad esporre nella modulistica contrattuale e nelle form di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie, il proprio marchio, che sarà fornito dal medesimo a Consel con i caratteri distintivi che lo compongono.

13. Durata, modifiche e termine della Convenzione

La Convenzione tra Consel ed il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel momento in cui Consel avrà ricevuto l'accettazione formale, debitamente sottoscritta. Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potranno essere modificate o integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità; ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante lettera raccomandata A.R. od anche, alternativamente, utilizzando il Servizio Postel, l'inoltro a mezzo telex o l'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato, con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni in corso al momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino al loro esaurimento. In ogni caso, Consel avrà la facoltà insindacabile di ritenere risolto il rapporto di Convenzione, senza necessità di preavviso alcuno e senza intimazione scritta, qualora il Convenzionato non intermedii per almeno 30 giorni richieste di finanziamento o qualora la produzione da questo intermediazione presenti evidenti sintomi di antieconomicità.

Qualora il Convenzionato abbia proposto i suoi beni o servizi attraverso la rete Internet e fermo restando che l'attivazione del servizio da parte di Banca Sella e della Struttura Tecnica potrà avvenire solo al termine della fase di test e dopo avere verificato l'avvenuto espletamento delle principali formalità, Consel, Banca Sella e la Struttura Tecnica hanno facoltà di sospendere, con efficacia immediata ed a loro insindacabile giudizio, l'operatività del presente accordo, dandone comunicazione scritta al Convenzionato con qualsiasi mezzo; in tal caso, il Convenzionato è tenuto alla immediata restituzione di tutto il materiale consegnato in uso da Consel, nonché ad eliminare dalle proprie pagine elettroniche presenti su altri siti Internet il simbolo di Consel o di Banca Sella.

Allo stesso modo, qualora il Convenzionato abbia posto in essere più finanziamenti da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio, resta inteso che la Convenzione si risolverà di diritto con obbligo del Convenzionato medesimo di restituire l'importo ricevuto, salvi i maggiori danni.

14. Foro competente

Per ogni controversia inerente o conseguente alla presente convenzione è pattiziamente attribuita competenza al Foro di Torino.

Abbiamo ricevuto la vostra del _____,
che di seguito trascriviamo in segno di integrale conferma ed accettazione:

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

1. Oggetto della convenzione

Consel SpA (di seguito denominata Consel) dichiara alla Vostra ditta / società (di seguito chiamata "Convenzionato" anche qualora si tratti di fornitore nell'ipotesi di locazione finanziaria) la propria disponibilità ad esaminare e soddisfare: le richieste di finanziamento inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite; la conclusione di contratti di locazione finanziaria di autoveicoli, più specificamente di autoveicoli, veicoli fuoristrada e veicoli commerciali con p.t.t. sino a 75 quintali.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003, le presenti condizioni generali dovranno ritenersi integrate dalla sottoscrizione del modulo allegato, contenente l'informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati.

L'adesione al presente accordo con Consel permette al Convenzionato di fornire beni o servizi ad una persona, di seguito chiamata "Cliente", anche attraverso il suo sito presente sulla rete Internet ed usufruendo dei servizi offerti da Banca Sella e dalla Struttura Tecnica da questa individuata, per l'utilizzo dei quali dovrà stipulare apposito contratto con Banca Sella; a tale Cliente sarà proposto e consentito di utilizzare quale mezzo di pagamento il credito accordato dalla Consel attraverso tutti gli strumenti finanziari consentiti dal D.Lgs.385/93; a tale scopo, d'ora in avanti con il termine "finanziamento" si intenderanno sia il credito al consumo, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, sia la locazione finanziaria.

2. Erogazione del finanziamento

Valutata la meritevolezza della richiesta inoltrata e concesso, di conseguenza, il finanziamento, Consel provvederà a versare direttamente al Convenzionato l'ammontare del credito accordato, al netto di eventuali commissioni dovute; Consel s'impegna nello stesso modo, secondo le condizioni e con le modalità appresso indicate, per il finanziamento degli acquisti effettuati attraverso la rete Internet.

E' altresì prevista la facoltà per il Cliente di ottenere un finanziamento mediante l'utilizzo di una Carta ad uso rotativo rilasciata da Consel con la modalità "Primo acquisto", che prevede l'erogazione della somma relativa all'acquisto effettuato dal Cliente direttamente al Convenzionato, con contestuale addebito quale prima transazione sulla Carta di Credito.

In tal caso, qualora richiesto da Consel, il Convenzionato provvederà alla compilazione della richiesta della Carta, nel rispetto di tutte le modalità presenti in Convenzione e soggiacendo ai medesimi obblighi, in particolare relativamente a quanto previsto negli articoli 7 e 9.

3. Modalità operative

Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della prassi operativa stabilita da Consel ed al momento vigente, fermo restando che la richiesta di finanziamento presentata dal cliente deve essere approvata da Consel in forma scritta.

Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente a fotocopiare gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni, manomissioni o falsificazioni dei documenti presentati.

Quindi, verificati i dati e fornita al Cliente l'ideale accettazione, Consel erogherà al Convenzionato la somma oggetto del finanziamento: qualora l'erogazione avvenga anticipatamente, questa avverrà in via fiduciaria e per correttezza.

Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso zero o con campagne speciali, stornati o per i quali sia stata imputata la decadenza dal beneficio del termine o la costituzione in mora. In caso di contratti estinti anticipatamente le provvigioni potranno essere stornate proporzionalmente al numero di rate a scadere alla data di estinzione.

Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Consel a proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato.

Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre all'acquirente dovranno essere esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Consel, come di volta in volta in vigore; le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle delle rate vigenti. Peraltro, Consel si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all'inoltro con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Consel comunicare al Convenzionato i termini operativi.

Qualora il Convenzionato proponga i suoi prodotti sulla rete Internet, Consel si riserva di accettare le richieste a condizione che siano effettuate con l'utilizzo di tutti i componenti di sicurezza predisposti da Consel, Banca Sella e dalla Struttura tecnica che gestisce l'operatività del sito; le transazioni effettuate con qualsiasi artificio, volto ad eludere quanto sopra esposto non saranno riconosciute valide da Consel, che non assume pertanto alcun obbligo riguardo alle stesse, avendo Consel diritto di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse senza che nessuna eccezione possa essergli mossa dal Convenzionato o dal Cliente.

Qualora il Convenzionato trasmetta la richiesta di finanziamento con modalità telematica, il medesimo è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità. Qualora si tratti di finanziamento con maxi rata, il Convenzionato si impegna, qualora l'auto sia riconsegnata al medesimo su autorizzazione di Consel, a garantire al Cliente un valore di valutazione per la rivendita dell'autoveicolo stesso superiore all'importo della maxi rata.

Qualora si tratti di locazione finanziaria, il Convenzionato dovrà esperire una preventiva istruttoria di rischio, compilando a norma di legge tutti i documenti fiscali e la modulistica previsti per l'espletamento dell'incarico; il Convenzionato si dovrà poi premurare di attuare le formalità relative al perfezionamento del contratto e Consel si riserva naturalmente di verificare l'avvenuta immatricolazione ed iscrizione al PRA a favore di Consel medesima.

Il Convenzionato si impegna comunque a rispettare le norme relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere dotato di idonee procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di trasparenza. In particolare:

- la Consel fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa ed aggiornata, necessaria per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, nonché la documentazione contrattuale;
- il Convenzionato rispetta, ove applicabili, le disposizioni relative all'offerta fuori sede e si obbliga a riportare, sui fogli informativi, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente, eventuali costi e oneri aggiuntivi se previsti, nonché consegnare al cliente tutta la documentazione informativa precontrattuale prevista dalle disposizioni di trasparenza.

Il Convenzionato si obbliga inoltre ad assicurare la possibilità, per gli organi di controllo della Banca e dietro preavviso, di accedere ai propri uffici per verificare tutte le procedure e documenti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, in parti-

colare per verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza.

4. Facoltà di approvazione

Consel si riserva il diritto insindacabile di rifiutare le richieste presentate ovvero di subordinare l'erogazione del finanziamento alla presentazione di garanzie. Consel rappresenta altresì che nel caso in cui le operazioni attraverso la rete Internet siano effettuate dal Convenzionato o dal Cliente senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità di cui sia al presente accordo sia di quello stipulato tra il Convenzionato e Banca Sella, le stesse non sono valide e non fanno sorgere alcun obbligo a carico di Consel; è altresì facoltà di Consel sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni siano state effettivamente e correttamente eseguite.

Consel si riserva il diritto di apportare alle condizioni contrattuali le modifiche che riterrà opportune, nel rispetto dell'art. 118 T.U.B..

Qualora il Convenzionato sia una Associazione Sportiva, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Cliente dalla qualifica di socio, il Convenzionato stesso sarà tenuto ad estinguere il finanziamento alle condizioni previste per l'estinzione anticipata.

5. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento dovrà contenere, relativamente al richiedente ed all'eventuale coobbligato/fideiussore, l'indicazione completa dei dati anagrafici, il codice fiscale, un documento di identificazione valido sul territorio nazionale, documentazione attestante il reddito, la descrizione completa del bene finanziato, il suo prezzo di vendita, l'ammontare dell'acconto, l'importo residuo da pagare, l'eventuale commissione, il totale da finanziare, il costo del finanziamento, il totale da rimborsare, il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate, il Tan ed il Taeg o il Tasso Leasing qualora si tratti di locazione finanziaria, le eventuali garanzie.

L'incompletezza della richiesta potrà giustificare il rifiuto del finanziamento. Il Convenzionato si impegna a rispettare, nel rapporto con l'acquirente, le disposizioni del D. Lgs. 196/2003.

6. Obblighi del Convenzionato

L'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale nonché sulla eventuale cambiale rilasciata a garanzia sarà effettuato dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dagli esponenti autorizzati dal Convenzionato stesso, curando per quanto di sua competenza il rispetto del dettato delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di antimafia / anticiclaggio e trasparenza, soprattutto con riferimento al D.Lgs 231/2007, al D.M. Tesoro 19.12.92 e C.M. Tesoro 5.6.92 ed eventuali successive modifiche od integrazioni, oltre naturalmente al T.U.B. (D.Lgs.385/93).

Il Convenzionato si impegna a rilasciare al Cliente copia della richiesta di finanziamento debitamente compilata; tali obblighi sono da riferirsi alle modalità tradizionali di inoltro delle richieste di finanziamento e non a quelle provenienti attraverso la rete Internet.

Il rispetto dell'obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.Lgs 231/2007 è ovviamente valido ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal cliente per acquistare un bene o servizio offerto dal Convenzionato sulla rete Internet: in tal caso Consel e la Struttura tecnica che gestisce l'operatività del sito forniranno i criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni normative.

Resta peraltro esplicitato che il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso la rete Internet, è tenuto inoltre a:

- a) applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l'acquisto dei beni o servizi gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall'acquisto rateale;
- b) accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite al cliente con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela; si intendono qui compiutamente richiamati in materia di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore nell'ambito di contratti stipulati a distanza;

- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162 ed in particolare nella parte in cui si dispone che il termine per esercitare il recesso nei confronti del venditore/fornitore è, sia per i contratti a distanza sia per i contratti a domicilio, esteso a 10 giorni lavorativi e qualora validamente esercitato impone al venditore/fornitore la restituzione delle somme erogate alla società finanziaria; il Convenzionato pertanto si obbliga ad informare immediatamente Consel dell'avvenuto recesso ed a restituire le somme entro cinque giorni lavorativi;

- nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo" sono ora presenti le norme già contenute nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 190 in attuazione della Direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (G.U. 22 settembre 2005, n. 221) ed in particolare nella parte in cui dispone che il Cliente, qualora consumatore, dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto di finanziamento. Tale termine decorre dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui il Cliente consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dall'art.10 del citato Decreto Legislativo. Qualora dunque la liquidazione delle somme avvenga prima che sia decorso tale termine ed il Cliente consumatore eserciti validamente il diritto di recesso nei confronti della Consel, il Convenzionato sarà tenuto a restituire le medesime somme alla Consel, a semplice richiesta scritta di questa ed entro cinque giorni lavorativi.

c) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria offerta, il simbolo di Consel;

d) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad osservare la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave (password) per l'accesso al servizio di gestione degli ordini;

e) adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni o servizi;

f) garantire che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni o servizi esposti non viola alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine;

g) garantire l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità della merce e l'uso puntuale dello strumento di inquiry per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati;

h) conservare gli originali dei moduli sottoscritti dall'acquirente per conferma di ricezione della merce. La consegna della merce stessa dovrà avvenire alla residenza del Cliente o presso altro domicilio espressamente indicato dal medesimo, ma in ogni caso a mani del Cliente. La consegna della merce in luoghi diversi o a terzi comporterà per il Convenzionato l'obbligo di rimborso delle somme, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione.

Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Consel, mediante lettera raccomandata A.R., ogni e qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi sia nella denominazione o ragione sociale della ditta che nella compagine sociale, nonché il cambiamento di indirizzo, la cessazione, vendita, cessione, affittanza o comunque altro atto di trasferimento a terzi della propria attività commerciale o servizi, sia nelle coordinate bancarie del conto corrente destinatario dell'accredito delle somme, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o da ritardo in detti adempimenti.

Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Consel, Banca Sella o della Struttura Tecnica, in caso di utilizzo della rete Internet, qualsiasi eccezione rinvenibile da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato funzionamento dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate e che il contenuto di detto archivio ha carattere di assoluta riservatezza e può quindi essere esibito solamente su richiesta dell'Autorità competente.

Il Convenzionato dovrà verificare la corretta e completa compilazione dei moduli forniti dalla Società, osservando le prescrizioni indicate.

Dovrà altresì consegnare alla clientela, anche potenziale, l'Avviso sulle principali norme di trasparenza, il Foglio Informativo aggiornato, una copia del modulo di richiesta definitiva di finanziamento compilata in ogni sua parte e della Informativa sul "Codice di deontologia".

Dovrà osservare le prescrizioni relative alla pubblicità dei prodotti finanziari della Società e ove previsto, a consegnare al Cliente copia dell'accettazione della richiesta di finanziamento inviata dalla Società, trattenendone un esemplare sottoscritto per ricevuta, da restituire alla Società medesima.

6a. Obblighi Regolamento ISVAP

Ai fini della obbligatoria iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) tenuto dall'ISVAP (ai sensi del D.lgs n.209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) anche dei soggetti che collocano presso i propri clienti, insieme ai beni e/o servizi venduti ai propri clienti, polizze di assicurazione abbinate ai finanziamenti, il Convenzionato (qualora svolga anche questo tipo di attività accessoria) si impegna a far pervenire alla Consel la documentazione di seguito richiesta conferendo ad almeno una persona fisica apposito incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione per ciascun punto vendita dei prodotti assicurativi abbinate ai finanziamenti.

Si specifica che la natura di questa attività di collocamento, che avviene fuori dai locali commerciali di Consel, è prettamente accessoria rispetto all'attività di collocamento di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi venduti dal Convenzionato alla propria clientela, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

La documentazione richiesta, che dovrà pervenire a Consel in originale, è:
- autocertificazioni per la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- fotocopia/e della ricevuta/e di pagamento della tassa di concessione governativa o eventuale documentazione equivalente;
- originale firmato per accettazione della procura che Consel le invierà all'atto dell'avvenuta iscrizione al RUI.

Ogni responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dall' ISVAP.

Il Convenzionato si obbliga per tanto a far sì che ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa osservi le prescrizioni previste dall' ISVAP in materia di collocamento dei prodotti assicurativi (in particolare: informare la clientela delle caratteristiche proprie di ciascun prodotto, garantire l'operato degli altri addetti presso il punto vendita fornendo loro una nota sintetica illustrativa del prodotto da consegnare al cliente in fase prenegoziale), a far partecipare ciascun Responsabile al all'attività di formazione prevista periodicamente da Consel nonché comunicare ogni eventuale variazione delle qualità o mansioni della persona incaricata tali da dover modificare anche la sua identificazione quale Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa.

Il Convenzionato si impegna altresì a manlevare la Consel da ogni danno derivante da illeciti imputabili alla propria attività o a quella del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa o di altri addetti del punto vendita.

Consel si riserva di eseguire attività di verifica diretta ad accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, anche attraverso ispezioni presso la sede del Convenzionato o presso i singoli punti vendita.

Il mancato rispetto dei sopracitati obblighi costituirà per Consel ragione di risoluzione della Convenzione, con riserva di richiesta di risarcimento danni al Convenzionato.

7. Documentazione probatoria

Consel si riserva di richiedere al Convenzionato, anche nell'ipotesi di "Primo acquisto", la documentazione attestante l'avvenuta consegna del bene o l'inizio della prestazione dei servizi o, qualora si tratti di veicolo, la trascrizione della vendita al PRA competente o l'immatricolazione del veicolo.

Qualora si tratti di locazione finanziaria, la consegna del veicolo sarà effettuata direttamente dal Convenzionato al Cliente/Utilizzatore solo dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Il Cliente/Utilizzatore esibirà contestualmente al Convenzionato le polizze assicurative.

L'immatricolazione del mezzo verrà curata dal Convenzionato a spese del Cliente/Utilizzatore, sotto la Sua diretta responsabilità ed in solido con questi.

8. Divieto di pagamenti al Convenzionato

E' fatto divieto al Convenzionato di accettare pagamenti dal Cliente diversi dall'acconto pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme, essendo queste di

proprietà di Consel, il convenzionato dovrà immediatamente versargliele.

9. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato

Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Consel nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso, anche nell'ipotesi di "Primo acquisto", in caso di:

- mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio
- mancata presentazione a Consel della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;
- mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente a favore del cliente/coobbligato o mancata immatricolazione a favore dei medesimi, nulla rilevando qualora si tratti di coniugi l'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni;
- qualora si tratti di locazione finanziaria, mancata consegna del veicolo al cliente/utilizzatore dopo l'avvenuto espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e targatura presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato;
- difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento;
- mancato espletamento in ogni caso degli altri obblighi previsti all'art.7 o in altri articoli della presente Convenzione.

Qualora il Convenzionato proponga i suoi beni o servizi attraverso la rete Internet, gli obblighi di rimborso si intendono estesi anche all'ipotesi di legittimo recesso del cliente a norma del citato D. Lgs. 19/8/2005, n. 190. Resta comunque inteso che Consel declina sin da ora qualsivoglia responsabilità inerente e conseguente i beni o servizi forniti dal Convenzionato tramite il servizio di commercio elettronico regolarmente funzionante.

10. Conoscenza della modulistica

Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell'intera modulistica contrattuale che sarà utilizzata per l'instaurazione e la formalizzazione dei rapporti tra Consel ed i Clienti e di conoscerne completamente le clausole, i termini e le condizioni.

11. Carattere di non esclusività del rapporto

Il Convenzionato riconosce, già con riferimento all'art. 125 comma 4 del T.U.B. ed ora all'art. 42 del Codice del consumo, che il rapporto intercorrente tra lo stesso Convenzionato e Consel non ha carattere di esclusiva.

12. Pubblicità

Il Convenzionato assume, ai sensi dell'art.123 del Testo Unico Bancario, la piena responsabilità, manlevando Consel, del precetto contenuto nel medesimo articolo, e pertanto sarà suo obbligo indicare il Taeg e gli eventuali altri elementi richiesti dalla normativa in ogni annuncio pubblicitario o in ogni offerta di un prodotto finanziario della Consel.

Il Convenzionato autorizza sin da ora Consel ad esporre nella modulistica contrattuale e nelle form di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie, il proprio marchio, che sarà fornito dal medesimo a Consel con i caratteri distintivi che lo compongono.

13. Durata, modifiche e termine della Convenzione

La Convenzione tra Consel ed il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel momento in cui Consel avrà ricevuto l'accettazione formale, debitamente sottoscritta. Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potranno essere modificate o integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità; ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante lettera raccomandata A.R. od anche, alternativamente, utilizzando il Servizio Postel, l'invio a mezzo telefax o l'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato, con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni in corso al momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino al loro esaurimento. In ogni caso, Consel avrà la facoltà insindacabile di ritenere risolto il rapporto di Convenzione, senza necessità di preavviso alcuno e senza intimazione scritta, qualora il Convenzionato non intermedii per almeno 30 giorni richieste di finanziamento o qualora la produzione da questo intermediazione presenti evidenti sintomi di antieconomicità.

Qualora il Convenzionato abbia proposto i suoi beni o servizi attraverso la rete Internet e fermo restando che l'attivazione del servizio da parte di Banca Sella e della Struttura Tecnica potrà avvenire solo al termine della fase di test e dopo avere verificato l'avvenuto espletamento delle principali formalità, Consel, Banca Sella e la Struttura Tecnica hanno facoltà di sospendere, con efficacia immediata ed a loro insindacabile giudizio, l'operatività del presente accordo, dandone comunicazione scritta al Convenzionato con qualsiasi mezzo; in tal caso, il Convenzionato è tenuto alla immediata restituzione di tutto il materiale consegnato in uso da Consel, nonché ad eliminare dalle proprie pagine elettroniche presenti su altri siti Internet il simbolo di Consel o di Banca Sella.

Allo stesso modo, qualora il Convenzionato abbia posto in essere più finanziamenti da diversi enti finanziari sullo stesso bene o servizio, resta inteso che la Convenzione si risolverà di diritto con obbligo del Convenzionato medesimo di restituire l'importo ricevuto, salvi i maggiori danni.

14. Foro competente

Per ogni controversia inerente o conseguente alla presente convenzione è pattiziamente attribuita competenza al Foro di Torino.

LUOGO _____ DATA _____

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATO _____

Dichiaro specificatamente di approvare per iscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le seguenti clausole: 3) Modalità operative; 5) Elementi essenziali della richiesta di finanziamento; 6) Obblighi del Convenzionato; 6a) Obblighi del Regolamento ISVAP; 9) Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato; 10) Conoscenza della modulistica; 13) Durata, modifiche e termine della convenzione; 14) Foro competente.

LUOGO _____ DATA _____

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATO _____

Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa

CONSEL S.p.A. _____